FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI
Tel. 080.5699011
Emergenza 370.1528554
Numero Verde 800.445052
Servizio Pronto A.I.A. 336.823713
Sito Internet: www.lndpuglia.it
Pec: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
Pec CSAT: appello.puglialnd@pec.it
Pec GS: giudice.puglialnd@pec.it

CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 104 del 17 Novembre 2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (componente), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (componente), dell'Avv. Maurizio SCARDIA (rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (segretario), nella riunione del 16.11.2026 ha adottato la seguente

DECISIONE

Con atto di deferimento prot. 9637/682pfi25-26/PM/rm del 27 ottobre 2026 il Procuratore Federale Interregionale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia della FIGC:

- la società **S.S.D. Calcio S. Pietro Vernotico**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg. Antonio Fiorello e Silvio Allegro, così come riportati nei capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata.

All'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, la società S.S.D. Calcio S. Pietro Vernotico aveva definito la propria posizione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, mediante accordo pubblicato con Comunicato Ufficiale della FIGC n. 519/AA del 15 maggio 2026, che prevedeva l'applicazione della sanzione finale di € 400,00 di ammenda, a fronte di una sanzione base di € 800,00 di ammenda.
Con successivo Comunicato Ufficiale della FIGC n. 161/AA del 28 settembre 2026 è stato dato atto della mancata ottemperanza all'accordo, con conseguente risoluzione dello stesso, per non avere la società provveduto al pagamento dell'ammenda pattuita nel termine perentorio previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.
Pertanto, la Procura Federale Interregionale ha notificato atto di deferimento alla società S.S.D. Calcio S. Pietro Vernotico, contestando la responsabilità connessa al comportamento descritto nei capoversi precedenti;

IL DIBATTIMENTO

All'udienza del 16.11.2026, il rappresentante della Procura Federale, Avv. Nicola Monaco, si è riportato all'atto di deferimento ed ha chiesto al Tribunale l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.066,00 (sanzione base aumentata di un terzo) a carico della società.
Per la società S.S.D. Calcio S. Pietro Vernotico nessuno è comparso.
Il Collegio rileva che la violazione codicistica è documentalmente provata; è altresì documentalmente provata la risoluzione dell'accordo per il mancato pagamento dell'ammenda pattuita nel termine perentorio previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.
In ordine alla quantificazione della pena, il Collegio ritiene di condividere la dosimetria proposta dalla Procura Federale Interregionale; poiché la pena originaria era pari ad € 800,00, appare congruo comminare la sanzione dell'ammenda di € 1.066,00, che corrisponde alla pena base aumentata di un terzo, nel rispetto della previsione dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Per tali motivi il Tribunale Federale Territoriale Puglia, assolto l'obbligo di motivazione nel termine previsto dall'art. 139, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

1) di comminare alla S.S.D. Calcio S. Pietro Vernotico l'ammenda di € 1.066,00.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 17 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

*****

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. ILARIA TORNESELLO (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. ALESSANDRO AMATO (componente), dell'Avv. PIETRO CARROZZINI (componente), dell'Avv. Maurizio Scardia (rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (segretario), nella riunione del 16.11.2026 ha adottato la seguente

DECISIONE

Con atto di deferimento del 27.10.2026, prot. n. 9764/622pfi25-26/PM/fm, il Procuratore Federale Interregionale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia della FIGC la A.S.D. Fabrizio Miccoli, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luigi Manca, Roberto Pedone e Fabrizio Miccoli, già oggetto di accordo ai sensi dell'art. 126 del C.G.S.
Il procedimento originario si era definito, per tutti i soggetti coinvolti, mediante accordo ai sensi dell'art. 126 del C.G.S.: per la A.S.D. Fabrizio Miccoli era stata determinata una sanzione base pari ad € 1.000,00 di ammenda, ridotta, ai sensi della richiamata disposizione, ad € 500,00 di ammenda. L'accordo era stato pubblicato con il C.U. FIGC n. 494/AA del 7 maggio 2026.
La società non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nel termine perentorio previsto dall'art. 126, comma 5, del C.G.S. Con il C.U. FIGC n. 158/AA del 28.9.2026 è stata, pertanto, dichiarata la risoluzione dell'accordo raggiunto con la A.S.D. Fabrizio Miccoli, per il mancato adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Dalla documentazione acquisita risulta che la società ha effettuato il bonifico di € 500,00 soltanto in data 28.9.2026 e ha successivamente trasmesso la relativa contabile. Tale pagamento è intervenuto dopo la scadenza del termine previsto dalla disposizione normativa e dopo che era maturata la risoluzione dell'accordo.

Nell'atto di deferimento, la Procura Federale richiama il costante orientamento giurisprudenziale sul tema, secondo il quale il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del C.G.S. determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista.
Con la propria memoria dell'11.11.2026, la società, per il tramite del proprio legale di fiducia, ha rappresentato al Tribunale l'avvenuto pagamento della sanzione, precisando che il ritardo nell'adempimento è dipeso, esclusivamente, dall'assenza temporanea del Segretario della società.

IL DIBATTIMENTO

All'udienza del 16.11.2026 è intervenuto, per la Procura Federale, l'Avv. Nicola Monaco, il quale ha fatto rilevare al Tribunale che la Società non ha mai trasmesso all'Ufficio copia delle memorie e, riportandosi al deferimento, ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.333,00 (sanzione base aumentata di un terzo) a carico della società A.S.D. Fabrizio Miccoli.
È altresì intervenuto, nell'interesse della A.S.D. Fabrizio Miccoli, l'Avv. Cosimo Maci, come da atti del procedimento.
La difesa della società ha contestato, in via principale, la sufficienza, la specificità e l'univocità della prova delle condotte individuali poste a fondamento del deferimento e della conseguente responsabilità societaria. Ha evidenziato che dagli atti emergerebbe una natura prevalentemente individuale e soltanto sporadicamente collettiva degli allenamenti, nonché l'assenza di impiego della calciatrice in gare ufficiali e di un concreto vantaggio sportivo conseguito dalla società.
La difesa ha quindi chiesto, in via principale, il proscioglimento dei deferiti – avendo, tra l'altro, questi ultimi, espiato la sanzione definita tramite patteggiamento – e l'archiviazione della posizione della società; in subordine, ha chiesto di valorizzare il pagamento tardivo dell'ammenda e l'avvenuto rispetto delle sanzioni personali, applicando comunque la sanzione minima concretamente irrogabile.
Il Collegio rileva che la documentazione acquisita consente di accertare l'esistenza dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del C.G.S., la misura della sanzione concordata per la A.S.D. Fabrizio Miccoli, la pubblicazione dell'accordo con il C.U. FIGC n. 494/AA del 7 maggio 2026 e il mancato pagamento dell'ammenda nel termine perentorio previsto dalla norma.
È altresì documentalmente provato che, con il C.U. FIGC n. 158/AA del 28 settembre 2026, è stata dichiarata la risoluzione dell'accordo per il mancato pagamento tempestivo dell'ammenda. Il bonifico di € 500,00 effettuato dalla società nella medesima data, pur comprovando l'intervenuto pagamento della somma, è successivo alla scadenza del termine perentorio e non incide sulla risoluzione già intervenuta, né impedisce la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 126 del C.G.S.
Il Collegio prende atto del pagamento tardivo quale circostanza successiva allegata dalla difesa, ma non può attribuirgli un'automatica efficacia estintiva dell'accordo, ormai risolto, o del procedimento conseguente alla sua risoluzione. L'accertamento oggetto del presente giudizio riguarda, infatti, la responsabilità della società per il mancato adempimento dell'accordo e per la sua conseguente risoluzione, e non una nuova contestazione disciplinare diversa dai fatti già compresi nell'accordo medesimo.
Ne consegue che le deduzioni difensive relative alla natura delle condotte individuali, alla frequenza degli allenamenti, all'assenza di impiego in gare ufficiali e all'assenza di un vantaggio sportivo concreto non sono idonee ad escludere l'effetto procedimentale derivante dal mancato adempimento nel termine previsto dall'art. 126, comma 5, del C.G.S. Esse, così come il pagamento tardivo e l'allegato rispetto delle sanzioni personali, non incidono sulla già intervenuta risoluzione dell'accordo.
In ordine alla quantificazione della pena, il Collegio ritiene di condividere il criterio indicato dalla Procura Federale Interregionale, in quanto aderente al dettato normativo che comporta l'aggravamento di un terzo della sanzione base originaria.
La misura così individuata tiene conto della funzione propria dell'aggravamento conseguente alla risoluzione dell'accordo e della necessità di rendere effettivo il rispetto del termine perentorio stabilito dall'art. 126, comma 5, del C.G.S.
Per tali motivi il Tribunale Federale Territoriale Puglia, assolto l'obbligo di motivazione nel termine previsto dall'art. 139, comma 2, del C.G.S.,

DELIBERA

1. di comminare alla A.S.D. Fabrizio Miccoli l'ammenda di € 1.333,00 (milletrecentotrentatre/00).

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 17 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

FISSAZIONE UDIENZA

DEFERIMENTO n. 11605/107 pfi 26-27 PM/fl del 17/11/2026
S.S.D. CALCIO S. PIETRO VERNOTICO – FIORELLO ANTONIO

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 11605/107 pfi 26-27 PM/fl del 17/11/2026 della Procura Federale, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 07/12/2026, alle ore 15.00, per la decisione sul deferimento.

DEFERIMENTO n. 11053/96 pfi 26-27 PM/fl dell'11/11/2026
A.S.D. GIOVENTÙ PALAGIANELLO – ANTONICELLI NICOLA

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 11053/96 pfi 26-27 PM/fl dell'11/11/2026 della Procura Federale, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 07/12/2026, alle ore 15.15, per la decisione sul deferimento.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a:	**LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA:	**UNICREDIT**
IBAN:	**IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 17/11/2026

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci